

**COMUNE DI CALVI DELL'UMBRIA
(PROVINCIA DI TERNI)**

ORIGINALE

**Registro Generale n. 43
Prot. 7851**

ORDINANZA DEL SETTORE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

N. 43 DEL 02-11-2016

Ufficio: AREA AMMINISTRATIVA

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' SCOLASTICHE, NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DEL TERRITORIO, PER LA VERIFICA DEI PIANI DI EMERGENZA E DI EVACUAZIONE.

IL SINDACO

Premesso che, la Presidente della Regione Umbria Catuscia Marini, in considerazione degli eventi sismici che si sono recentemente susseguiti, e della richiesta dell'Ufficio Scolastico Regionale ha disposto "la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado di tutto il territorio regionale fino a sabato 5 novembre 2016 compreso, al fine di consentire alle Amministrazioni competenti il completamento delle attività di verifica necessarie alla riapertura dei singoli plessi scolastici. I Sindaci sono invitati a valutare la riapertura delle scuole a partire dal giorno 7 novembre p.v. dandone comunicazione alla Regione dell'Umbria e all'U.S.R. per l'Umbria";

Atteso che, dalle verifiche più volte effettuate dall'ufficio tecnico comunale risulta l'assenza di anomalie e di danni conseguenti alle precedenti scosse sismiche, per cui sussistono sul piano strutturale le condizioni per la ripresa delle attività didattiche;

Visti gli artt. 50 e 54, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Visto l'art. 19 del vigente statuto comunale;

ORDINA

l'interruzione dell'attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado, fino a sabato 5 novembre compreso, al fine di consentire ai Dirigenti Scolastici ed al personale addetto, lo svolgimento delle attività di verifica puntuale dei piani di evacuazione da attuare in caso di evento sismico e di relazionarne gli esiti all'U.S.R..

Chiede all'U.S.R. di riferire ai sindaci sulle attività svolte dai singoli Dirigenti al fine procedere alla revoca della presente Ordinanza, consentendo la ripresa delle attività didattiche.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Copia della presente ordinanza sarà rimessa al capo dell'Istituto Comprensivo Narni Centro per gli ulteriori provvedimenti di competenza, al Prefetto di Terni e alla Regione Umbria ufficio scolastico.

A Norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Perugia.

A norma dell'articolo 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è l'Ufficio di Polizia Municipale.



IL SINDACO
Dott. Guido Grillini